

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 99 bis. Premio alla carriera</p>	<p style="text-align: center;">Art. 99 bis. Premio alla carriera</p>
<p>1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 103.291,37 (Lire 200.000.000) per la formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi:</p> <p>a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A; ovvero</p> <p>b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.</p>	<p>1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:</p> <p>a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero</p> <p>b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.</p>
<p>Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive e deve essere corrisposto dalla Società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla Società titolare dell'originario rapporto con il calciatore. Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.</p>	<p>Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.</p>
<p>2. Tutte le controversie tra società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>2. L'importo del premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute in primo</p>

grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.